



COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Provincia di Ascoli Piceno

REPERTORIO N. _____ DEL _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO GIUDIZIALE

Tra

Il Comune di Acquaviva Picena rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Maria Stella, in base ad atto sindacale n. 26 del 31/12/2009;

e

L'Avv. to Giovanni Maria Bettoni con studio in San Benedetto del Tronto, via Manara 134;

Premesso che

Il Comune di Acquaviva Picena (d'ora in poi Comune) con determina n. 43 del 24/06/2010 conferito l'incarico di cui all'oggetto all'Avv. Giovanni Maria Bettoni, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Fermo, con successivo trasferimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, Iscrizione all'Albo Speciale Avvocati Cassazionisti con delibera Comitato per la Tenuta dell'Albo Speciale dei Cassazionisti del 27 giugno 2008, con studio in San Benedetto del Tronto, Via Manara n. 134, Codice Fiscale BTT GNN 64L27 D542J,

L'Avvocato Giovanni Maria Bettoni, (d'ora in poi l'Avvocato) svolge da tempo attività forense, in forma associata, nel campo del diritto amministrativo, civile e del lavoro pubblico e privato,

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/06/2010 ha stabilito di affidare l'incarico di cui alla presente convenzione ad un unico soggetto abilitato, in modo da ottenere risparmi di spesa ed una migliore organizzazione e gestione degli affari legali dell'Ente;

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'affidamento di un incarico di consulenza legale extragiudiziale, nonché l'assistenza, il patrocinio legale e rappresentanza in giudizio del Comune in tutti i giudizi amministrativi, tributari e civili, compresi quelli di competenza del giudice di Pace (ai sensi della Legge 689/81 e del Codice della Strada) e della Magistratura del Lavoro (con particolare riferimento al lavoro alle dipendenze della P.A.), nei quali sia parte in causa il Comune stesso, da instaurarsi da parte dell'Ente ai fini della tutela giudiziaria dei propri diritti ed interessi, o nei quali il Comune sia convenuto in giudizio.

Negli obblighi di cui alla presente convenzione rientra anche al monitoraggio del contenzioso in essere nel quale è parte il Comune e la riorganizzazione e ristrutturazione del Servizio contenzioso dell'Ufficio Amministrativo effettuando la seguente attività:

- 1) elencazione di tutte le cause pendenti in cui è parte il Comune

- 2) verifica dello stato di ciascuna causa
- 3) acquisizione e trasmissione all'Ente delle prognosi di esito di ciascuna causa previo contatto con i legali patrocinanti il comune nelle singole procedure.

Art. 2

CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA CONSULENZA LEGALE.

La consulenza legale si articola come segue:

- a) Risoluzione dei quesiti per le vie brevi (telefono e mail) in materia di diritto amministrativo, civile, tributario;
- b) Pareri pro-veritate: in questo caso il professionista procederà alla redazione di un parere per iscritto da trasmettere nel più breve tempo possibile.
- c) Ristrutturazione dell'ufficio contenzioso del comune, di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 3

CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELL'ASSISTENZA IN GIUDIZIO.

L'Avvocato si impegna a fornire assistenza e patrocinio legale al Comune di Acquaviva Picena. In particolare assisterà il Comune in tutti i giudizi amministrativi, tributari e civili, compresi quelli di competenza del giudice di Pace (ai sensi della Legge 689/81 e del Codice della Strada) e della Magistratura del Lavoro, nei quali sia parte in causa il Comune stesso, da instaurarsi da parte dell'Ente ai fini della tutela giudiziaria dei propri diritti ed interessi, o nei quali il Comune sia convenuto in giudizio.

Il Comune, volta per volta, provvederà all'assegnazione con un mandato ad hoc provvedendo ad impegnare la spesa necessaria per il pagamento delle spese esclusi diritti ed onorari.

Art. 4

MODALITA'

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione di cui all'art. 1 personalmente, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. La prestazione oggetto del presente contratto esclude qualsiasi accordo di continuità e non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale diverso da quello previsto dalla Cassa Forense.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione del professionista tutto il materiale e la documentazione occorrente all'espletamento del mandato.

Art. 5

COMPENSO

Per l'attività indicata nell'art.1 il Comune di Acquaviva Picena corrisponderà all'Avvocato la somma di € 5.000,00 oltre cassa di previdenza ed IVA.

I pagamenti avverranno in rate con cadenza trimestrale a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le parti concordano che il corrispettivo fissato compensa quanto dovuto per diritti ed onorari maturati per l'attività svolta ai sensi degli articoli 2 e 3, restando escluse le spese vive (imponibili e non) per le quali l'Ente deve provvedere a garantire la necessaria copertura con l'affidamento di ogni singolo incarico di cui all'art. 3.

Si precisa inoltre che, per quanto attiene l'attività di cui all'art. 3, si distingue quanto segue:

c) in caso di condanna delle controparti alla refusione delle spese legali le stesse verranno riversate dall'Ente all'Avvocato una volta effettivamente riscosse. L'Avvocato provvederà all'eventuale instaurazione delle procedure giudiziarie necessarie al recupero coattivo di dette spese.

d) In caso di soccombenza da parte del Comune le spese legali sono comprese nel corrispettivo fissato nella presente convenzione, senza che null'altro a pretendere.

Art. 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto a terzi.

Art. 7

DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non è in ogni caso ammesso il tacito rinnovo.

Art.8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulterio risarcimento dei danni accertati.

Art.9

FORO COMPETENTE

In relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 10

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il Comune di Acquaviva Picena dichiara che i dati personali oggetto del presente contratto, vengono trattati esclusivamente nell'adempimento di obblighi contrattuali. Titolare del trattamento è il Comune di Acquaviva Picena.

Concedo il consenso

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Acquaviva Picena, _____

COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali _____

Avv. GIOVANNI MARIA BETTONI _____